



# COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Risorgimento n°70 - 07049 USINI - Tel. 079/3817001 Fax 079/38.06.99

## Regolamento Comunale per la concessione di loculi ed aree cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali

- Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 14.03.2002

### ART. 1

#### *SEPOLTURE*

Le sepolture sono gratuite o a pagamento.

Per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore, che deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura.

### ART. 2

#### *SEPOLTURE GRATUITE*

Le sepolture sono gratuite, soltanto per le inumazioni nei campi comuni, e nei reparti per indecomposti.

### ART. 3

#### *SEPOLTURE A PAGAMENTO*

Il costo di concessione dei loculi, edicole funerarie, o lotti di terreno è stabilito dalla Giunta Comunale.

### ART. 4

#### *CRITERI D'ASSEGNAZIONE*

**A. I loculi** possono essere assegnati di volta in volta soltanto ai familiari di persone decedute a Usini, ovvero di persone nate o residenti a Usini, o a persone che abbiano avuto la residenza ad Usini per almeno 10 anni e che risultino assenti da un periodo non superiore a quello di residenza. Possono essere altresì assegnati

dei loculi anche ai parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado nati o residenti in Usini, per il seppellimento di persone decedute fuori del territorio di Usini e non residenti né nate in Usini.

**B. Le aree libere** per edificazione di edicole di famiglia, le eventuali aree per inumazioni di famiglia o per edificare monumenti di famiglia, possono essere assegnate esclusivamente a persone nate o residenti a Usini o a persone che abbiano avuto la residenza ad Usini per almeno 10 anni e che risultino assenti da un periodo non superiore a quello di residenza.

Per l'assegnazione delle aree disponibili verrà inizialmente pubblicato apposito bando, specificando tipologia, dimensioni dei lotti, con i seguenti criteri di assegnazione:

1	Richiedenti genitori di persone decedute e temporaneamente seppellite in loculo o tomba privata, o inumate.	Punti 9
2	Richiedenti figli di persone decedute e temporaneamente seppellite in loculo o tomba privata, o inumate.	Punti 7
3	Richiedenti con rapporto di parentela collaterale di 1° grado con persone decedute e temporaneamente seppellite in loculo o tomba privata, o inumate.	Punti 5
4	Richiedenti con rapporto di parentela in linea retta di 2° grado con persone decedute e temporaneamente seppellite in loculo o tomba privata, o inumate.	Punti 3
5	Richiedenti con rapporto di parentela collaterale di 2° grado con persone decedute e temporaneamente seppellite in loculo o tomba privata, o inumate.	Punti 1

A parità di punteggio la priorità verrà attribuita in base all'ordine di presentazione delle domande al protocollo comunale.

Qualora residuino delle aree non concesse, le stesse saranno assegnate in ordine di presentazione di domanda, applicandosi i succitati criteri soltanto nel caso di simultanea presentazione (nella stessa data) al protocollo del Comune.

## **ART. 5**

### **RICEVIMENTO SALME**

Nel cimitero Comunale di Usini, debbono essere ricevute:

1. Salme di persone decedute nel territorio del Comune di Usini, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione;
2. Salme di persone decedute fuori del Comune di Usini, nate in esso o aventi in esso, in vita, la residenza;
3. Salme di persone decedute in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Usini;
4. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Usini ma che abbiano avuto la residenza ad Usini per almeno 10 anni e che risultino assenti da un periodo non superiore a quello di residenza
5. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Usini e decedute fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
6. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, per i quali l'espulsione o estrazione del feto avvenga nel territorio di Usini o comunque nel caso in cui i genitori siano residenti in Usini o abbiano una sepoltura privata nel cimitero comunale;
7. I resti mortali delle persone sopra elencate.

#### **ART. 6**

#### *DURATA DELLE CONCESSIONI*

Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere quarantennali o novantanovennali rinnovabili.

#### LE CONCESSIONI QUARANTENNALI SI DISTINGUONO IN:

Loculi per adulti;

Loculi per bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti.

Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata conformemente a quanto dettato dall'art. 86- del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, e quindi gli eredi aventi diritto potranno acquistare un loculo ossario per tumularvi i resti mortali, o tumulare gli stessi, in vecchi loculi di loro concessione.

Allo scadere della concessione, se il concessionario o gli eredi del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma al campo comune per un periodo minimo di cinque anni, per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975, e per le concessioni novantannuali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate per un periodo minimo di cinque anni e raccogliere poi i resti mortali in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma, per consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.

LE CONCESSIONI NOVANTANNOVANNALI RINNOVABILI SI DISTINGUONO IN:

Edicola di famiglia;

Loculi ossario;

Eventuali aree per inumazioni di famiglia;

Eventuali lotti di terreno per edificarvi monumenti di famiglia.

**ART. 7**

*MANUTENZIONE DEI LOCULI, EDICOLE, MONUMENTI, LOTTI TERRENO*

I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.

In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Responsabile del Servizio stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

**ART. 8**

*INTESTAZIONE DELLE CONCESSIONI E MODALITA' DI STIPULAZIONE  
CONTRATTI*

Le concessioni cimiteriali, oltre che per uso di una sola o due famiglie, possono essere accordate anche nei confronti di titolari di concessioni che intendessero dar vita a forme societarie successive nei modi previsti dalla legge.

In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite del Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate .

Il Responsabile del Servizio, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

**ART. 9**

*DIRITTO DI SEPOLCRO*

La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia è consentita soltanto,

oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, (genitori, avi paterni e materni), del coniuge (o convivente), dei figli (anche del solo convivente), dei suoceri (o genitori del convivente), dei generi, delle nuore, dei nipoti, intendendosi per nipoti i figli dei figli.

Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

La tumulazione è altresì estesa agli zii, alle zie ed ai collaterali fino al III° grado, sempre che sia dimostrato che gli stessi, all'atto del decesso, convivevano con la famiglia del concessionario e previo consenso scritto dagli eventuali comproprietari della tomba o edicola o monumento di famiglia.

Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il IV° grado.

Il diritto su detto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

Al decesso del concessionario, il Comune riconoscerà come concessionario tutti gli eredi o uno solo tra essi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dal decesso del primo concessionario.

I concessionari, d'edicole, loculi, monumenti ecc. potranno apporvi lapidi, croci, presentando però prima i relativi progetti al Comune che li autorizzerà a seconda dei casi.

Nei colombari non potranno collocarsi che lapidi in marmo della forma, dimensione e colore stabilito.

#### **ART. 10**

##### *CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE*

Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

#### **ART. 11**

##### *RINUNCIA ALLA CONCESSIONE*

La rinuncia ad una concessione di sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, o dei resti mortali, in altro Comune, o in altra sepoltura presso altri cimiteri comunali, previa richiesta di reincamero, nella misura indicata dall'art. 14, da parte del concessionario o eredi dello stesso.

#### **ART. 12**

##### *DECADENZA DELLA CONCESSIONE*

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal Responsabile del Servizio per:

1. Mancata costruzione, per qualsiasi motivo, della tomba entro **tre anni** dalla delibera di concessione dell'area;
2. Inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
3. Inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.-

#### **ART. 13**

##### *REVOCA DELLA CONCESSIONE*

La concessione può essere revocata per abbandono e incuria accertate per un periodo superiore ai **10 anni**, previa intimazione al concessionario da parte dell'ufficio competente, cui non segua, nei successivi **30 giorni**, alcuna azione concreta di ripristino.

In tal caso è assegnata altra sistemazione equivalente a cura del Comune.

#### **ART. 14**

##### *RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE*

In caso di rinuncia ad una sepoltura **o di decadenza o revoca della stessa**, il concessionario ha diritto al rimborso della parte di corrispettivo pagato proporzionale al periodo che residua dal momento della rinuncia, di decadenza o revoca allo scadere della concessione originariamente previsto.

#### **ART. 15**

##### *CESSAZIONE DELLA SEPOLTURA*

Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

#### **ART. 16**

##### *ESAME DELLE EPIGRAFI*

Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di decesso della persona a cui la salma, o i resti mortali, si riferiscono.

I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

#### **ART. 17**

##### *ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO*

L'orario d'apertura e chiusura del Cimitero Comunale verrà stabilito dal Sindaco con proprio provvedimento sulla base dei seguenti indirizzi:

1. L'apertura dovrà essere garantita tutti i giorni, feriali e festivi;
2. La chiusura dovrà essere regolata tenendo conto delle ore di luce nei periodi invernali ed estivi.

### **ART. 18** *DIVIETI D'INGRESSO*

E' vietato l'ingresso nei cimiteri Comunali:

Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione;

Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo;

Ai questuanti e alle persone conducenti cani o altri animali;

Ai fanciulli minori di 10 anni non accompagnati da adulti.

I trasgressori verranno sanzionati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

### **ART. 19** *MANIFESTAZIONI*

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

### **ART. 20** *CONDOTTA ALL'INTERNO DEI CIMITERI*

Nell'interno dei cimiteri si deve osservare un contegno decoroso.

E' vietato:

Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;

Consumare cibi e bevande;

Danneggiare e deturpare manufatti o edifici;

Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;

Gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori degli appositi cestii;

Collocare vasi e fiori a terra lungo le costruzioni dei colombari.

## **ART. 21**

### *DIVIETO D'ATTIVITA' COMMERCIALI*

Nell'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

## **ART. 22**

### *CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI*

Nell'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati (ivi comprese le biciclette, pattini e monopattini), ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

Per i materiali, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.

Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

Nei giorni di scarsa affluenza di pubblico è possibile autorizzare le persone che non possono camminare per motivi di salute o d'età, l'utilizzo d'autovetture per la visita alle tombe.

## **ART. 23**

### *LAVORI NEI CIMITERI*

Nell'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Si fa eccezione per i tagli, per le connessioni delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quanto altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.-

L'orario dei lavori autorizzati verrà determinato e autorizzato con apposito provvedimento del Responsabile dei Servizi Tecnici.

La terra e i materiali di rifiuto, provenienti dalle costruzioni dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori o ammucchiati nei luoghi e nei modi che saranno indicati dagli uffici competenti.

## **ART. 24**

### *CAUZIONE PER ESECUZIONE LAVORI*

A garanzia della corretta riduzione in pristino stato delle superfici su cui si sono svolti i lavori e del rispetto dei vari manufatti insistenti nell'area cimiteriale, ciascun assegnatario dovrà provvedere al versamento nelle mani dell'economista comunale di una

cauzione, per la quale riceverà apposita quietanza. Detta cauzione verrà svincolata, previa dichiarazione liberatoria del Responsabile dei Servizi Tecnici, entro giorni 7 dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

## **ART. 25**

### *COLTIVAZIONE DI FIORI ED ARBUSTI*

Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la collocazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia, è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, la rimanente superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori.

Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.

## **ART. 26**

### *ORDINE E VIGILANZA*

All'ordine e vigilanza dei cimiteri Comunali, provvede il personale in servizio presso tale struttura.

## **ART. 27**

### *DISPOSIZIONI FINALI*

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.